

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1406)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati POGGIOLINI, MARTINO, CASTAGNETTI,
MEDRI e PELLICANÒ

(V. Stampato Camera n. 668)

*approvato dalle Commissioni permanenti riunite IV (Giustizia) e
XIV (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta
del 13 giugno 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 giugno 1985*

Norme in materia di pubblicità sanitaria

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie regolamentate dalle leggi vigenti è consentita soltanto mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale, nonché mediante inserzioni negli elenchi telefonici.

2. Le targhe e le inserzioni di cui al comma precedente possono contenere solo le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista e orario di apertura al pubblico dello studio e dell'ambulatorio e delle visite;

b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco.

3. L'uso della qualifica di specialista è consentito soltanto a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma ai sensi della normativa vigente. È vietato l'uso di titoli, compresi quelli di specializzazione conseguiti all'estero, se non riconosciuti dallo Stato.

4. Il medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l'Ordine dei medici-chirurghi competente per territorio. Tale attestato non può costituire titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni fra sanitari e alle iscrizioni sui fogli di ricettario dei medici-chirurghi, dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria, dei medici veterinari e sulle carte professionali usate dagli esercenti le altre professioni di cui al primo comma.

Art. 2.

1. Per la pubblicità a mezzo targhe e inserzioni prevista dal precedente articolo, è necessaria l'autorizzazione del sindaco che la rilascia, tenuto conto del parere dell'Ordine o Collegio professionale presso il quale è iscritto il richiedente. Quando l'attività cui si riferisce l'annuncio sia svolta in provincia diversa da quella di iscrizione nell'Albo professionale, il parere è reso dall'Ordine o Collegio della provincia nella quale viene diffuso l'annuncio stesso.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, il professionista deve inoltrare domanda attraverso l'Ordine o Collegio professionale competente, corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell'annuncio pubblicitario. L'Ordine o Collegio trasmette la domanda al sindaco, con il proprio parere, entro trenta giorni dalla presentazione.

3. Ai fini dell'espressione del parere l'Ordine o Collegio deve verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo nonché la rispondenza delle caratteristiche della targa o dell'inserzione a quelle stabilite in via generale con apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro della sanità su proposta del rispettivo Consiglio nazionale degli Ordini o Collegi.

4. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui al precedente articolo, che effettuino pubblicità nelle forme consentite dallo stesso articolo senza autorizzazione del sindaco, sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi. Se la pubblicità non autorizzata contiene indicazioni false la sospensione è da sei mesi a un anno; alla stessa sanzione sono soggetti gli esercenti le professioni sanitarie che effettuino pubblicità a qualsiasi titolo con mezzi e forme non contemplati dalla presente legge.

Art. 3.

1. La pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizza-

zioni di legge è consentita nelle forme e nei limiti stabiliti dal precedente articolo 1, nonchè attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente ai medici, con facoltà di indicare le specifiche attività medico-chirurgiche e le prestazioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purchè accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei medici responsabili di ciascuna branca specialistica.

2. È, in ogni caso, obbligatoria l'indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria.

Art. 4.

1. La pubblicità di cui al precedente articolo è autorizzata dalla regione, sentita la Federazione regionale degli Ordini dei medici-chirurghi che deve garantire il possesso e la validità dei titoli accademici e scientifici, nonchè le caratteristiche di cui al terzo comma del precedente articolo 2.

2. Con decreto del Ministro della sanità sono stabilite le modalità per il rilascio dell'autorizzazione.

3. Gli annunci pubblicitari di cui al presente articolo devono indicare gli estremi della autorizzazione regionale.

4. I titolari e i direttori sanitari responsabili delle strutture di cui al precedente articolo 3, che effettuino pubblicità nelle forme consentite senza autorizzazione regionale, sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi.

5. Qualora l'annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sulle attività o prestazioni che la struttura è abilitata a svolgere o non contenga l'indicazione del direttore sanitario, l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività sanitaria è sospesa per un periodo da sei mesi a un anno.

Art. 5.

1. È necessaria l'autorizzazione del sindaco per la pubblicità concernente l'esercizio

di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco previo parere dei rispettivi Ordini o Collegi professionali. Qualora questi non siano costituiti è richiesto il parere dell'Ordine o Collegio professionale competente per materia.

3. Si applicano, nei confronti degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, le disposizioni contenute nell'articolo 1 e nell'articolo 2, ultimo comma, della presente legge, in quanto compatibili.

Art. 6.

1. Il Ministro della sanità, di propria iniziativa o su richiesta della Federazione nazionale degli Ordini dei medici-chirurghi o di una società medico-scientifica, può disporre la rettifica di informazioni e notizie su argomenti di carattere medico fornite al pubblico attraverso la stampa o i mezzi di comunicazione radio-televisivi. Analoga iniziativa può essere assunta dalla regione.

2. A tal fine, il Ministro della sanità o la regione invitano i responsabili della pubblicazione o della trasmissione, fissando ad essi un termine, a provvedere alla divulgazione della rettifica, che deve avvenire almeno con lo stesso rilievo e, quando trattasi di trasmissioni radiofoniche o televisive, nelle stesse ore in cui è stata diffusa la notizia cui si riferisce la rettifica stessa.

3. I responsabili delle reti radiofoniche e televisive sono tenuti a fornire al Ministero della sanità, alla Federazione nazionale degli Ordini dei medici-chirurghi, agli Ordini provinciali dei medici-chirurghi e alle società scientifiche, su loro richiesta, entro il termine di cinque giorni, il testo integrale di comunicati, interviste, programmi o servizi concernenti argomenti medici o di interesse sanitario trasmessi dalle reti medesime.

4. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, si applica la sanzione di cui al sesto comma dell'articolo 8

della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come modificato dall'articolo 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Art. 7.

1. Con decreto del Ministro della sanità, previo parere dell'Istituto superiore di sanità, sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici-chirurghi e le associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è fissato, e periodicamente aggiornato, l'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati i suddetti esercenti.

2. Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nel decreto ministeriale di cui al comma precedente, sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli Albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante attestato del relativo Ordine professionale di data non anteriore a due mesi.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma precedente è punita, in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca più grave reato, con un'ammenda pari al valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio in caso di recidiva.

Art. 8.

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercenti le professioni, di cui al primo comma del precedente articolo 1, le strutture di cui al precedente articolo 3 e gli esercenti le arti ausiliarie di cui al precedente articolo 5, devono provvedere a regolarizzare gli annunci pubblicitari in atto, secondo quanto previsto dalle disposizioni che precedono, qualora tali annunci non siano conformi alle disposizioni stesse.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.